

La semplificazione è stata introdotta con determina n. 23641 dell'Agenzia delle dogane

Esportazioni con iter rapido

Certificati di origine preferenziale con autodichiarazione

DI SARA ARMELLA

Semplificato il rilascio dei certificati di origine preferenziale. La novità è stata introdotta con la determinazione 21 gennaio 2021, n. 23641, con cui l'Agenzia delle dogane ha eliminato la fase procedurale di istruttoria e, sostanzialmente, ha previsto che il rilascio avvenga sulla base dell'autocertificazione dell'impresa.

Nell'ambito delle attività di informatizzazione delle procedure doganali, il progetto di «digitalizzazione Eur 1» prevede ora questa nuova modalità di richiesta e di rilascio dei certificati di origine preferenziale, che indubbiamente semplifica e velocizza l'iter amministrativo, riducendo i tempi di rilascio e i conseguenti costi amministrativi per le imprese che esportano.

Numerosi sono gli accordi di origine preferenziale conclusi dall'Unione europea con paesi terzi, o gruppi di paesi, che tuttora prevedono il rilascio di un certificato per ogni singola operazione in export (si veda tabella).

Tale certificato, emesso dalla Dogana di esportazione, accompagna i prodotti fino a destinazione e consente di ottenere il riconoscimento del tratta-

Export a dazio zero		
Sistema	Paesi di esportazione	Prova
Rex	Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito	Dichiarazione su fattura
Esportatore autorizzato	Corea del Sud, Singapore	Dichiarazione su fattura
EUR 1, EURMED, A.TR.	Svizzera, Islanda, Norvegia, Egitto, Turchia	Certificato per singola operazione

to daziario preferenziale al momento dell'importazione nel paese partner.

Oltre al più diffuso Eur 1, utilizzato per esempio con la Svizzera, la nuova procedura interessa anche i certificati Eurmed, che riguarda gli scambi con i Paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo e Atr, necessari per l'esportazione verso la

direttamente o tramite il suo rappresentante doganale, in luogo di recarsi in Dogana, presentare istanza per il rilascio del certificato e poi tornarvi per il ritiro, può presentare la domanda di rilascio dei certificati direttamente in sede di compilazione telematica della dichiarazione doganale di esportazione.

La telematizzazione dell'Eur 1 sostituisce la procedura finora applicata e articolata sulla presentazione del «formulario di domanda» disciplinato con la circolare n. 11/D del 2010.

Da considerare che la nuova procedura semplificata, ovviamente, non fa venir meno tutte le responsabilità

Turchia.

Con la nuova procedura introdotta dall'Agenzia delle dogane, l'esportatore,

Con la nuova procedura l'esportatore, direttamente o tramite il suo rappresentante doganale, in luogo di recarsi in Dogana, presentare istanza per il rilascio del certificato e poi tornarvi per il ritiro, può presentare la domanda di rilascio dei certificati direttamente in sede di compilazione telematica della dichiarazione doganale di esportazione

Alcune recenti sentenze hanno ribadito che il rappresentante doganale risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare

Sempre in evoluzione, nella giurisprudenza, la definizione del perimetro della responsabilità del rappresentante doganale indiretto, come confermano diverse recenti sentenze. Anche nel settore doganale, come in quello civile, si distingue la rappresentanza diretta (ove il delegato agisce in nome e per conto del proprio cliente) da quella indiretta, in cui il rappresentante agisce per conto dell'importatore, ma in nome proprio. Il distinguo è fondamentale poiché, nel primo caso, il delegato non è responsabile del pagamento dei maggiori diritti in presenza di un accertamento doganale, mentre, se viene utilizzata la rappresentanza indiretta, è prevista, in via generale, una responsabilità

solidale del dichiarante con il soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione doganale. Nella prassi, l'Agenzia delle dogane contesta all'importatore e, in via automatica, anche al rappresentante indiretto, l'omesso pagamento di maggiori dazi, anche in presenza di contestazioni relative a informazioni che normalmente non rientrano nella conoscenza diretta di chi svolge, in un giorno, centinaia di operazioni doganali per conto terzi e senza mai avere un contatto, neppure visivo, con la merce trattata. Alcune recenti sentenze hanno tuttavia ribadito che il rappresentante doganale risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i pro-

pri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare (Comm. trib. reg. Genova, 8 giugno 2020, n. 379; Comm. trib. prov. Torino, 12 febbraio 2020, n. 131). Una limitazione di responsabilità che si lega, in particolare, a situazioni in cui la rettifica della dichiarazione doganale è stata possibile soltanto grazie a una complessa attività di indagine, svolta con i poteri propri di un inquirente penale. Il rappresentante indiretto in dogana non può essere ritenuto automaticamente responsabile, in solido con il proprietario dei beni, quando la violazione deriva da elementi e circostanze che egli non conosce o non poteva conoscere, perché afferenti, ad esempio, ai rapporti tra l'importatore e il suo fornitore estero. Anche la Corte di Cassazione, con al-

bero scambio applicabile al caso concreto.

Il sistema informativo dell'Agenzia genera automaticamente il certificato, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione.

-Da rilevare che, anche con la nuova procedura, gli operatori utilizzeranno i propri sistemi informativi



dell'operatore in ordine alla natura preferenziale del prodotto e alla disponibilità dei documenti che comprovano l'origine unionale delle merci, con il rischio di eventuali sanzioni, anche di ordine penale, in caso di errori volontari.

Di fatto, l'esportatore autocertifica la sussistenza dei presupposti e delle condizioni in forza dei quali il prodotto può definirsi di origine preferenziale, nel rispetto dell'Accordo di li-

e procederanno autonomamente alla stampa del documento, ma dovranno ancora, in questa fase 1, presentare il certificato all'Ufficio delle dogane competente per l'esportazione, al fine dell'approvazione del timbro conalbi e la firma del funzionario preposto.

Fino al 31 aprile 2021 rimane invariata, invece, l'attuale modalità di utilizzo dei c.d. certificati Eur 1 previdimati.

—© Riproduzione riservata—

Rappresentante indiretto, confini della responsabilità flessibili

Anche la Corte di cassazione, con alcuni recenti interventi, ha delimitato nettamente le ipotesi di responsabilità degli operatori in dogana: escludendo ogni automatismo

cuni recenti interventi, ha delimitato nettamente le ipotesi di responsabilità degli operatori in dogana: escludendo ogni automatismo, i giudici di legittimità hanno sottolineato la necessità di una specifica valutazione del loro concreto operato, potendosi configurare una responsabilità soltanto qualora sia dimostrato il dolo o, quanto meno, la colpa dello spedizioniere (Cassazione, 4 agosto 2020, n. 16625; 8 maggio 2019, n. 12141). La Suprema corte ha inoltre chiarito che la responsabilità solidale del rappresentante doganale non può estendersi anche all'Iva all'importazione, non rientrando questa nella nozione di «obbligazione doganale» (Cass., sez. V, 24 settembre 2019, n. 23674).

Sara Armella
Lucia Mannarino

—© Riproduzione riservata—